



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121 concernente il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”* e, in particolare, l’articolo 33;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)*”;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed, in particolare, all’articolo 2, comma 1, la lettera c-bis), n. 1), introdotta dall’articolo 36, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”, a norma della quale, negli anni 2019 e 2020, si provvede alla copertura, sia dei posti riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre precedente, sia dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 che residuano dopo l’applicazione delle disposizioni della lettera c) del citato articolo 2, comma 1, detratte le unità specificamente indicate dalla stessa lettera c-bis) e dalla successiva lettera d);
- VISTA inoltre, la lettera aaaa-sexies) dello stesso art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 95 del 2017, introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera aa), del decreto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”, che esonera i candidati ai concorsi per vice ispettore, e qualifiche equiparate, della fase transitoria di cui alle lettere c) e seguenti dello stesso articolo 2 dall’accertamento dei requisiti attitudinali;

- VISTO infine, l’articolo 3, commi 7-ter, 13 e 13-bis, del d.lgs. n. 95 del 2017;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante “*Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il “*Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione AOODPIT550 del 6 maggio 2020, che definisce l’elenco degli enti certificatori per le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il proprio decreto del 20 settembre 2017, recante “*Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia di stato mediante concorsi interni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c), c-bis), c-ter) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”, come modificato in particolare, da ultimo, dal successivo decreto del 17 aprile 2020;
- CONSIDERATO** che i posti riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre 2019 ammontano a 1.574 unità, comprensivi dei 1.037 e 537 posti resisi disponibili, rispettivamente, nel corso dell’anno 2018 e dell’anno 2019;
- CONSIDERATO** inoltre, che i posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 che residuano dopo l’applicazione delle disposizioni della citata lettera c) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ammontano a 2.229 unità, comprensive dei 557 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 riferiti dalla successiva lettera c-bis) al primo concorso dalla stessa previsto, detratte le 57 unità ivi specificamente indicate e le ulteriori 500 di cui alla lettera d);
- CONSIDERATO** che il concorso da bandirsi entro il 31 dicembre 2019 ai sensi della citata lettera c-bis) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, insuscettibile di indizione prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 172 del 2019, non è stato successivamente indetto a causa della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RITENUTO** di dover bandire il concorso interno per titoli per vice ispettore della Polizia di Stato previsto per l’anno 2020 dal citato articolo 2, comma 1, lettera c-bis), n. 1), del decreto legislativo n. 95 del 2017, a cui deve essere destinato il settanta per cento dei predetti posti complessivamente disponibili;
- RITENUTO** necessario attribuire al menzionato concorso previsto per l’anno 2020 anche il settanta per cento dei predetti 557 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 non impiegati per il concorso previsto per l’anno 2019;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c-bis), n.1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso per titoli per la copertura di **n. 2.662 posti** per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui può partecipare il personale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

appartenente al ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. Dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, **n. 1.331 posti** sono riservati ai soli sovrintendenti capo in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, **n. 665 posti** sono riservati, in particolare, ai sovrintendenti capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.

3. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, ai candidati muniti dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, sono riservati **n. 8 posti** ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

4. I posti riservati di cui ai commi 2 e 3, se non coperti, saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 1, anche se privo del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, purché, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) non aver riportato, nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- b) non aver riportato, nell'ultimo biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione.

3. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; restano ferme le disposizioni di cui al successivo articolo 94.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Fatta salva la responsabilità penale e disciplinare, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - utilizzando esclusivamente la procedura informatica presente sul portale <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "concorso interno").
2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo *corporate* di posta elettronica, una e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, con allegata copia della domanda presentata.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
 - a) cognome, nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) l'Ufficio/Reparto e la Sezione presso cui presta servizio;
 - d) l'Ente Matricolare di riferimento;
 - e) se intende concorrere per i posti riservati ai sovrintendenti capo di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando;
 - f) se intende concorrere anche per i posti riservati ai sovrintendenti capo che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del presente bando;
 - g) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 3, del presente bando;
 - h) la data di assunzione, la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo;
 - i) di non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
 - j) di non aver riportato, nel biennio precedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
 - k) di non essere sospeso cautelaramente dal servizio, ai sensi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
 - l) tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito;
 - m) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Il candidato che intende revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le indicazioni presenti sul citato portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.

ART. 5

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50;
 - 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 11;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 13;
 - 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 11;
 - 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
 - 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 4;
 - 6) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

7) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;

8) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 2;

2) diploma di laurea, fino a punti 3;

3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 4;

4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2,5;

5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2,5;

6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 2,5;

7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;

8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione AOODPIT550 del 06 maggio 2020, fino a punti 0,5;

9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.

3. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione di cui al comma 1, limitatamente ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dall'ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali.

4. Per agevolare i lavori della Commissione esaminatrice i candidati dovranno trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.2662viceisptit@poliziadistato.it, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di concorso, copia dei titoli di cultura indicati al comma 1, lettera b), punti 8) e 9), a pena della sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la posizione dell'interessato.

5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
- b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
- c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

6. Le determinazioni di cui al comma 5 saranno rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

7. La Direzione Centrale per le risorse umane invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Le schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.

8. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

ART. 6

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
5. Dopo la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria ciascun candidato potrà consultare, nella propria area riservata sul portale <https://concorsionline.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al concorso, la rispettiva scheda di valutazione dei titoli elaborata dalla Commissione esaminatrice.

ART. 7

Trattamento dei dati personali e accesso ai documenti amministrativi

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196 del 2003. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica concorsi.2662viceisptit@poliziadistato.it.

ART. 8

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul portale intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul portale internet <https://dv.poliziadistato.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 31 DIC. 2020

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli

SP

g